

DIRITTO ALLO STUDIO

DIRAMATA LA CIRCOLARE N. 71 DEL 3/12/2002

Pubblichiamo di seguito la nuova circolare sui permessi retribuiti per motivi di studio.

IL CENTRO STAMPA

Circolare 71 del 03.12.02

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio. Modalità di applicazione dell'art.13 del CCNL del 16.5.2001, Integrativo del C.C.N.L. sottoscritto in data 16.2.1999.

TESTO

Al fine di dare un'applicazione omogenea all'istituto di cui all'oggetto, si ritiene di dover fornire opportune indicazioni.

L'articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, allo scopo di garantire il diritto allo studio, prevede la concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura di 150 ore annue individuali, con riferimento all'anno solare.

In ottemperanza all'intesa sul diritto allo studio sottoscritta dall'Agenzia delle Dogane e dalle OO.SS. Nazionali in data 12.12.2001, tale beneficio viene riconosciuto al personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 3% - con arrotondamento all'unità superiore - del totale delle unità di personale in servizio alla data del 1 dicembre 2002, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Amministrazione.

Il calcolo deve essere effettuato con riferimento al personale in servizio presso la singola unità amministrativa, considerando le unità di personale effettivamente in servizio, a prescindere dal ruolo e dall'Amministrazione di appartenenza, compreso il personale temporaneamente assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I permessi retribuiti per studio sono concessi per la partecipazione a corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale. Tali corsi devono essere tenuti da istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli di studio o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

I dipendenti interessati devono presentare all'Ufficio ove sono in servizio, entro il 31 dicembre 2002, un'istanza nella quale devono dichiarare:

- la tipologia e la durata del corso di studio;
- l'orario di svolgimento delle lezioni;
- l'anno di frequenza del corso, specificando se lo si frequenta per la prima volta;
- nel caso di studenti universitari, se hanno superato gli esami degli anni precedenti.

In base alla suddetta intesa sul diritto allo studio, qualora il numero delle istanze superi il citato limite del 3%, il Dirigente dell'Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico ed economico e del reclutamento del personale, per le strutture centrali di vertice, il Direttore del S.A.I.S.A. e i Direttori Regionali, provvederanno a redigere una graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità previsti dall'articolo 13 del CCNL del 16.5.2001:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie, la precedenza è accordata ai dipendenti che frequentano i seguenti corsi di studio nell'ordine indicato:

- a. scuola media inferiore;
- b. scuola media superiore;
- c. corso universitario;
- d. corso post-universitario.

Qualora a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Si precisa che il termine del 31 dicembre viene fissato solo ai fini della eventuale predisposizione della graduatoria. Pertanto, se non è stato raggiunto nell'anno di riferimento il previsto limite del 3%, le istanze presentate successivamente possono essere comunque accolte.

Il personale ammesso a fruire dei permessi, ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e, non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario, né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

I dipendenti interessati devono presentare all'atto dell'istanza, il certificato di iscrizione ai corsi e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione nonché la certificazione attestante il sostenimento del relativo esame, anche se con esito negativo.

In mancanza delle predette certificazioni o il mancato sostenimento dell'esame finale, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali.

Si ritiene opportuno, infine, precisare quanto segue:

- le 150 ore annue sono comprensive del tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi;
- al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale - analogamente a quello il cui rapporto di lavoro si è instaurato nel corso dell'anno - le ore di permesso studio saranno proporzionate al numero dei giorni lavorativi annui;
- i permessi sono concessi soltanto per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio e non per gli impegni che lo svolgimento del corso stesso richiede, quali ad esempio, lo studio, l'iscrizione al corso, il disbrigo delle pratiche relative;
- possono essere richiesti anche da studenti universitari fuori corso, a condizione che questi esibiscano la documentazione attestante la frequenza ai corsi stessi;
- possono essere concessi anche per il conseguimento di un secondo titolo di studio, qualora ricorrano tutte le altre condizioni;
- possono essere concessi per le attività di studio e di ricerca effettuate presso le biblioteche e gli istituti universitari, anche per la preparazione della tesi di laurea, purché debitamente documentate;
- rientra nell'ipotesi consentita quella degli esami non superati, in quanto la normativa richiede l'aver sostenuto gli esami, essendo irrilevante l'esito, positivo o negativo. Non può invece rientrare nella casistica l'ipotesi dell'esame non sostenuto perché rinviato per fatto altrui;
- la presentazione delle istanze non costituisce presupposto per l'automatico accoglimento delle medesime, in quanto il loro ulteriore corso è subordinato ai suddetti provvedimenti che verranno adottati in conformità alla citata normativa;
- per sostenere i relativi esami, i dipendenti, in alternativa ai permessi studio, possono utilizzare - per il solo giorno della prova - anche i permessi di cui all'art. 18, comma 1, del C.C.N.L. del 16.5.2001.

Si prega, pertanto, il personale interessato alle attività didattiche di voler presentare istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2002, completa di idonea documentazione dell'avvenuta iscrizione alla scuola o al corso di cui trattasi.